

CAMERA DEI DEPUTATI N. 835

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CARLI

Norme sui *festival* musicali di interesse nazionale

Presentata il 13 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso delle ultime legislature sono state presentate nei due rami del Parlamento proposte o disegni di legge concernenti la valorizzazione del patrimonio musicale italiano. L’idea portante del progetto è che l’opera lirica dell’Ottocento è parte essenziale del patrimonio culturale italiano e che lo è in particolare nei suoi autori più amati e celebrati nel mondo: Bellini, Donizetti, Puccini, Rossini, Verdi.

Nell’ambito dei compiti di valorizzazione della cultura che spettano allo Stato si è ritenuto dare risalto di contenuti su questo specifico aspetto. Nel nostro Paese, d’altronde, l’attenzione verso la musica in tutti i suoi aspetti è cresciuta in misura notevole: esistono oggi molti *festival* musicali che sono sì segno evidente di vitalità e attenzione, ma, anche perché nati « spontaneamente », rivelano forse una

tendenza alla dispersione e alla disarmonia delle risposte che alla domanda di musica si riescono a dare. Con questa proposta di legge si vuole disegnare un modello inedito di valorizzazione mirata e organica di un momento fondamentale dell’arte italiana, che possa servire anche — per i suoi contenuti peculiari — da guida per un rinnovamento dei moduli di organizzazione culturale. Essenziale, in questa direzione, è sembrato il collegamento fra gli autori cui i *festival* sono intitolati e i rispettivi territori di origine che, per coincidenza o altro, sono distribuiti organicamente su tutto l’arco della penisola.

Catania, Bergamo, Viareggio, Pesaro, Parma e Busseto assumono, in questo loro rapporto con i cinque sommi musicisti, la natura di territori - simbolo, di tal che i *festival* riguarderanno non solo l’autore in

sé, ma l'unità autore - territorio nella sua più ampia accezione: non solo, quindi, esecuzione dei lavori e approfondimento degli studi dell'opera complessiva, ma anche ricerca accurata delle tradizioni musicali a cui i musicisti si collegano e soprattutto dell'*humus* culturale della realtà in cui sono vissuti. Il tutto in un'ottica di coordinamento che, nel pieno rispetto della più ampia autonomia artistica e gestionale delle singole iniziative, consenta di conseguire uno sviluppo quanto più possibile organico, soprattutto in relazione agli effetti positivi che da una visione complessiva del loro svolgersi potranno derivare in termini di promozione artistica in Italia e all'estero, di valorizzazione dei tessuti culturali e di collegamenti con istituzioni musicali di prestigio.

Che questa ottica di coordinamento non sottenda poi insidie dirigistiche è dimostrato dalla strutturazione giuridica del nostro progetto.

Lo Stato non assume esso stesso le iniziative, ma, partendo dalla riaffermazione di uno dei propri doveri, riconosce « di interesse nazionale » i cinque *festival* cui le realtà — che, con le più varie configurazioni (istituti, associazioni, eccetera), già operano o intendono operare nel settore — daranno vita; fatto questo e per questo, garantisce loro, unitamente alle regioni e ai comuni interessati, un centro di coordinamento, nonché i contributi necessari perché le loro attività di rappresentazione, ricerca, diffusione possano realizzarsi ai massimi livelli artistici e culturali.

Passando all'esame dell'articolato, si segnala che l'articolo 1, dopo aver sottolineato nel comma 1 lo speciale interesse dello Stato alla tutela, alla conoscenza e alla promozione del patrimonio musicale nazionale, fa rilevare la preminenza storico-artistica dei cinque compositori; in ciò risiede la motivazione fondamentale dell'attribuzione, nel comma successivo, dell'interesse nazionale ai *festival* monografici aventi luogo a Catania, Bergamo, Viareggio, Pesaro, Parma e Busseto.

L'articolo 2 affida il coordinamento delle attività dei cinque *festival* ad un

comitato appositamente istituito, presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso cui il comitato ha sede. Fissate alcune modalità di funzionamento del comitato, l'articolo 2 integra e precisa l'attività di coordinamento anche nel senso della promozione della più ampia collaborazione fra i cinque *festival* e fra questi ed istituzioni ed enti esterni, nonché in un intervento propulsore di apporti finanziari provenienti da privati, allo scopo di sostenere l'attività e di intervenire sulle strutture stabili.

L'articolo 3 prevede che i cinque *festival*, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, comunque configurati giuridicamente, dovranno caratterizzarsi come entità autonoma, sia nel caso che esistano e non possiedano autonomia, sia nel caso che non siano stati ancora interamente istituiti. La struttura giuridica e organizzativa dei cinque *festival* dovrà inoltre essere tale da garantire l'elevato livello artistico, storico e scientifico delle proprie programmazioni: a tale scopo viene ribadita l'essenzialità di un collegamento anche operativo con istituzioni musicologiche specializzate nello studio e nella ricerca sulla vita e l'opera dei cinque compositori, allo scopo di dare certezza filologica alle esecuzioni musicali, di corredarle di adeguate ricerche sull'opera e l'ambiente in cui detti compositori operano, di promuovere edizioni critiche, eccetera. A tali istituzioni musicologiche lo Stato assegna per ciascuno degli anni 2001 e 2002 un contributo di lire 3 miliardi, necessario per l'avvio dei collegamenti operativi con i *festival*.

L'articolo 4 precisa, al comma 1, che per lo svolgimento dell'attività ordinaria i cinque *festival* continueranno ad avvalersi dei contributi già ad essi erogati ai sensi della legislazione vigente da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Anche soggetti privati possono erogare contributi per le iniziative e le attività ai soggetti riconosciuti preposti alle attività e alla gestione dei singoli festival.

L'articolo 5 contiene la norma di copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Repubblica promuove la conoscenza e la valorizzazione in Italia e all'estero del patrimonio musicale nazionale e, in particolare, dei massimi compositori operistici italiani. A tal fine vengono riconosciute di interesse nazionale le iniziative e le manifestazioni realizzate da fondazioni, istituti ed associazioni culturali con il nome di « *Festival* » a Catania, Bergamo, Viareggio, Pesaro, Parma e Busseto, e intitolate, rispettivamente, a Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini e Giuseppe Verdi, con un programma pluriennale di attività e con il concorso dello Stato e degli enti locali.

ART. 2.

1. Il coordinamento delle attività dei *Festival* di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla promozione delle loro iniziative in Italia e all'estero, ferma restando la più ampia autonomia artistica e gestionale delle singole istituzioni, è affidato ad un comitato composto da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

e) un rappresentante per ciascuna delle cinque regioni interessate;

f) un rappresentante per ciascuno dei comuni indicati nell'articolo 1;

g) un rappresentante per ciascuno dei cinque *Festival* di cui all'articolo 1, e da questi designato;

h) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;

i) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo;

l) cinque esperti scelti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, fra personalità di chiara fama.

2. All'onere relativo alle spese di funzionamento del comitato, si provvede a carico della quota residua del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163.

ART. 3.

1. I cinque *Festival* di cui all'articolo 1 debbono assumere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 2, una natura giuridica idonea a garantirne l'autonomia gestionale e artistica, nonché la migliore qualificazione, anche di carattere storico e scientifico, dei propri programmi pluriennali tramite un idoneo collegamento con le istituzioni musicologiche specializzate nello studio e nella ricerca sulla vita e l'opera dei compositori di cui all'articolo 1, nonché delle tecniche e modalità di rappresentazione dell'opera lirica.

2. Alle istituzioni musicologiche di cui al comma 1 sono assegnati, a decorrere dal 2001, sentito il comitato di cui all'articolo 2, contributi per un importo massimo complessivo di lire 3 miliardi.

ART. 4.

1. Per lo svolgimento delle proprie attività e per le strutture nelle quali si svolge la loro attività i cinque *Festival* fruiscono dei contributi previsti dalla le-

gislazione vigente in materia di interventi finanziari dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Soggetti privati, in base alle leggi e ai regolamento vigenti, possono erogare contributi ai soggetti preposti e riconosciuti di cui agli articoli 1 e 3 per le attività e le iniziative dei singoli festival.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente in « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0005140